

STATUTO

“CIRCOLO LE BUCHE - APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“CIRCOLO LE BUCHE - APS”**, qui di seguito detta “Associazione”.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “APS” è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad “associazione di promozione sociale” o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al RUNTS. Pertanto, qualora l'associazione non venga registrata nel RUNTS, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Reggiolo (RE) in via S. Venerio, 60/B.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli eventuali Enti a cui la stessa risulti affiliata.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, finalizzate a:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Gestire ambienti acquatici pubblici e privati;
- b) Promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- c) Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio-economico;
- d) Promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine della salvaguardia e/o recupero ambientale e diffondere azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) Organizzare feste, momenti di socializzazione ludici;
- f) Organizzare viaggi e visite guidate per i propri soci;
- g) Promuovere e organizzare iniziative di solidarietà a sostegno e per le persone disabili;
- h) Promuovere e organizzare iniziative in difesa delle discriminazioni di genere;

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Le attività sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e che si impegnano a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni dell'Associazione e le disposizioni degli Organi Associativi.

Tutti i soci assumono nei confronti dell'Associazione gli stessi doveri ed hanno facoltà di esercitare gli stessi diritti verso l'Associazione.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che verranno successivamente ammessi.

I soci sono suddivisi in soci fondatori, soci ordinari:

- i soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo;
- i soci Ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci in relazione al contributo dato all'Associazione sono suddivisi in soci sostenitori e soci volontari.

- I soci sostenitori sono tutti coloro che il Consiglio Direttivo riconosce il titolo per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione.
- I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività utili per il funzionamento dell'Associazione oltre ad attività in nome e per conto dell'Associazione in favore della comunità e del bene comune mettendo, a disposizione in modo gratuito, il proprio tempo libero e le proprie capacità. Ai soci volontari l'Associazione potrà rimborsare solamente le spese effettivamente sostenute purché documentate, la qualifica di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione. Tutti i soci volontari iscritti nel registro dei volontari dovranno, a cura e spese dell'Associazione, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs 117/2017.

All'Associazione potranno aderire all'APS e altri Enti del terzo settore, con o senza scopo di lucro, a condizione

che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate.

Gli aspiranti nuovi soci devono presentare domanda all'Associazione menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, codice fiscale e cellulare, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà data comunicazione scritta di accettazione e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda a socio il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'interessato con una comunicazione scritta con la motivazione del diniego.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota sociale nei termini comporterà la decadenza da socio che sarà rettificata nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato o tramite posta elettronica, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione

dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 7 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art 15 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori se istituito volontariamente, o nel caso sia obbligatorio ai sensi dell'art.31 D.lgs. n.117/2017
- l'Organo di Controllo se istituito volontariamente, o nel caso sia obbligatorio ai sensi dei commi 2 e 4 art.30 D.lgs. n.117/2017

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, o, con riferimento al minore, il relativo rappresentante, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti all'associazione in un momento antecedente alla delibera di convocazione assembleare. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante apposizione di avviso scritto nelle sedi associative e mediante comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica o altra modalità ritenuta idonea, al recapito dei singoli soci, almeno quindici giorni prima della data della riunione. La riunione può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio / video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare il risultato delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Odg, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi audio / video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto, deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato

per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il bilancio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, relativamente ad ogni esercizio accompagnato da una relazione sulle attività svolte;
- approva eventualmente il bilancio sociale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività di interesse generale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente revoca il mandato ed esercita azione di responsabilità;
- elegge eventualmente il Revisore e l'Organo di controllo ed eventualmente revoca il mandato ed esercita azione di responsabilità;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- approva gli eventuali Regolamenti, ivi incluso il Regolamento di funzionamento assembleare che può prevedere la partecipazione alle assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto e per effettuare operazioni di trasformazione, fusione o scissione occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e in quelle in cui si può configurare un conflitto di interessi i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predispone il bilancio e la relazione sulle attività svolte o eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni, in via disgiunta e collegiale, nonché delibera sempre in via collegiale sui provvedimenti di non accettazione della domanda di ammissione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone eventuali Regolamenti e relative variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;
- individua le attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario o al Vicepresidente compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 13 - Il Revisore Unico dei Conti

L'Assemblea può eleggere il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori a cui conferire il controllo dell'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la vigilanza sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea elegge l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

All'Organo di controllo spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti a condizione che un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività diverse;
- convenzioni e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e/o alle modalità di gestione delle attività coordinate dall'Associazione tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre bonariamente il confronto tra le parti è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Amministrazione competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Dr. Giuseppe N. Di Tria
(*) firma su delega della Direttrice Provinciale